

# **SOCIETA' GINNASTICA JUVENTUS NOVA**

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **FINALITA'**

E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva denominata "**SOCIETA' GINNASTICA JUVENTUS NOVA**".

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia, attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- c) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

L'associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamento; si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.

I colori sociali sono **Azzurro e Bianco**.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato dalla scritta **JNM** con sovrapposta la figura di un ginnasta in un elemento alla sbarra.

L'Associazione ha sede legale in Melzo, via S. Rocco n° 5.

## Art. 2

### **SOCI**

L'Associazione è composta da Soci:

- a) *FONDATORI*
- b) *BENEMERITI*
- c) *EFFETTIVI*
- d) *SOSTENITORI*
- e) *ATLETI*
- f) *MINORENNI*

**I SOCI FONDATORI** sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

**I SOCI BENEMERITI** sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione, hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati benemeriti dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

**I SOCI EFFETTIVI** sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza alla Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.

**I SOCI SOSTENITORI** sono coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi in favore dell'Associazione.

**I SOCI ATLETI** sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

**I SOCI MINORENNI** sono equiparati ai Soci effettivi. Possono comunque essere ammessi solo a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare dei genitori esercenti la patria potestà, a condizione che abbiano compiuto il 5° anno di età.

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- a) La piena adesione alle finalità dell'Associazione.
- b) Il versamento della quota associativa.
- c) La moralità
- d) La rispettabilità

Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di 8 anni.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

E' ammessa la sanzione della sospensione per azioni meno gravi, lesive della associazione che sarà comminata dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione e sulla sospensione sono impugnabili entro 30 gg. Davanti al Giurì d'Onore o Collegio dei Proviviri di cui all'art. 11.

### **Art. 3**

#### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa.
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo così di anno in anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci effettivi nelle forme nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea generale ordinaria.

### **Art. 3.1**

#### **QUOTE SOCIALI**

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei 20 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 30 giorni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Art. 4**

### **ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Giurì d'Onore .

## **Art. 5**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda scritta al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 5.1**

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un'anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno 10 mesi.

Sono altresì invitati alle Assemblee, con solo diritto di parola i Soci Fondatori e Benemeriti che avranno diritto di voto se sono anche soci Effettivi.

I Soci atleti di età superiore ai 18 anni hanno diritto al voto solo limitatamente alle deliberazioni assembleari da assumersi in sede straordinaria relative all'approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

## **Art. 5.2**

### **DELEGHE**

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

## **Art. 5.3**

### **CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con affissione nell'albo societario presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci con diritto a voto.

Per lo scioglimento della Associazione occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea Stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

## **Art. 5.4**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età;
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- g) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 5 bis**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica, ovvero in caso di parità di carica da quello più anziano di età.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

## **Art. 6**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero minimo di 4 e massimo di 14 consiglieri, eletti dai Soci.

Nel Consiglio Direttivo non possono far parte più di due componenti lo stesso nucleo familiare.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte delle Associazioni o dalla Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno essere tutti tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente.

Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il conto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea Generale di Soci la nomina dei Soci Benemeriti;
- h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Giurì d'Onore .

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi deliberativi e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'associazione, avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Qualora vengano a mancare uno più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro dei Consiglieri mancanti per cooptazione, fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, che dovrà provvedere all'elezione dei Membri cessati.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi la " Relazione morale - tecnica - finanziaria " del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci effettivi che deve essere convocata , a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

## **Art. 7**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi . Il Quarto della graduatoria è nominato supplente. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza all'interno del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione della Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della legislatura, subentra il revisore supplente.

## **Art. 8**

### **APPROVAZIONE BILANCIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il conto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I conti economici sociali consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 ( dieci ) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione ,a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.



## **Art. 9**

### **INCOMPATIBILITA'**

Le cariche elettive sono incompatibili con la qualifica di tecnico federale o di giudice di gara.

La funzione di Revisore dei Conti o di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

## **Art. 10**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi Federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio di un Giurì d'Onore ovvero ( del Collegio dei Probiviri ).

## **Art. 11**

### **GIURI' D'ONORE**

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Giurì d'Onore costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dai primi due in accordo ed in mancanza di accordo, dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I.

Al Giurì d'Onore che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

## **Art. 12**

### **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento della Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, acquisito il parere di cui all'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662. Delibera sul patrimonio sociale che può essere , salvo diversa destinazione disposta dalla legge :

a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe;

b) destinato a finalità di pubblica utilità.

Copia del verbale della Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento della suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

## **Art. 13**

### **NORME INTEGRATIVE**

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 13-02-1997 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il 01-03-1997 e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione.

Per tutto quanto in esso non contemplato, vigono le norme della Federazione Ginnastica d'Italia in quanto applicabili.